



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	4081_2020
Data di Arrivo		Data di Partenza	23/11/2020
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec ordini

Ai	Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec federazioni

Agli	Iscritti aderenti Polizza collettiva

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
E_mail	Loro indirizzi mail

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	63	2020	MC GB	MC GB
Oggetto:	RC Professionale – art 119 Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in L 77/2020 – II INFORMATIVA.					

Gentili colleghe/Egregi colleghi,

facendo seguito alla circolare n° 35/2020 vi informiamo delle recenti novità intervenute sul disposto normativo art. 119 del **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020** (c.d. Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25.

L'articolo 119 comma 14 prevede l'obbligo di copertura assicurativa per i tecnici abilitati all'attività di Asseverazione EcoBonus e SismaBonus, con massimale "adeguato" al numero delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, a maggior tutela dei terzi e del bilancio dello Stato.

A seguito della pubblicazione dei decreti del Ministero dello sviluppo Economico, DM Requisiti minimi e DM Asseverazioni del 6 agosto 2020 (GU 05.10.2020), è ritenuta interpretazione dominante, in assenza di diverse e ulteriori precisazioni dal legislatore, che sia necessaria una copertura con massimale dedicato e che dunque non sia sufficiente l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile Professionale per danni derivanti dallo svolgimento di tutta l'attività esercitata.



Il Decreto del MISE "Asseverazioni", infatti riporta:

In premessa

"il comma 14 dell'art. 119, secondo cui «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata"

All'art 2

3b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

4. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

6. Il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all'asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.

All'Allegato 1 del citato DM è richiesto al tecnico asseveratore di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che

- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a **proprio nome ed esclusivamente** per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _____ con la compagnia assicuratrice _____, per un importo di lavori pari a _____ euro di cui si allega copia e che
- la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: _____ euro. Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

1)Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;

2)Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;

3)Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

3

Alla luce di quanto sopra, riguardo all'idoneità della polizza ai sensi del citato All. 1 al Decreto Ministeriale "Asseverazioni" del 6 agosto 2020 (GU 5/10/2020), il massimale deve coprire tutti gli importi lavori asseverati per i quali è stata prestata dichiarazione di copertura all'ENEA e deve essere stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell' art 119 del DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020.

Inoltre, pur non essendo espressamente previsto dalla normativa, in funzione della tempistica dei controlli sull'attività svolta si consiglia di prediligere prodotti che garantiscano la postuma alla cessazione del contratto pari a 10 anni, per scongiurare l'inadeguatezza delle polizze.

L'assicuratore della polizza collettiva CONAF, Società XL INSURANCE COMPANY SE, seppur abbia confermato che il rischio "asseverazioni" è compreso nel capitolato normativo andato a gara con piena formulazione "All Risks", ha comunicato che per il momento non potrà tuttavia fornire copertura dedicata e separata avente caratteristiche definite dal nuovo DL.

Aon SpA, nostro broker assicurativo, sta costantemente monitorando il mercato di riferimento ed è a disposizione per fornire consulenza e quotazioni ad hoc al riguardo al recapito che riportiamo qui di seguito: agronomiforestali@aon.it

Si prega la massima diffusione presso i propri iscritti.
Cordiali saluti,

F.to Il Vicepresidente

Marcella Cipriani, *Dottore Agronomo*

F.to Il Consigliere

Gianluca Buemi, *Dottore Agronomo*

F.to Il Presidente

Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*



Allegati: DM MISE "Asseverazioni"